

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO s.n.c.

La **s.n.c.** è una società di persone, quindi dotata di **autonomia patrimoniale imperfetta**, che può svolgere attività commerciali (sotto il regime giuridico dell'imprenditore commerciale) e non commerciali ed ha i seguenti caratteri peculiari:

- a) **Responsabilità illimitata e solidale** dei soci per le obbligazioni sociali
- b) **Potere di amministrazione e rappresentanza** inerenti la qualità di socio
- c) **Non trasferibilità della qualità di socio** senza il consenso degli altri soci

1. Costituzione della s.n.c.

La s.n.c. si costituisce mediante il **contratto di società** che ne rappresenta l'atto costitutivo, da redigere in forma di atto pubblico o di scrittura privata tra i soci ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (che ha valore dichiarativo o di pubblicità/notizia).

Tale **atto costitutivo** deve contenere:

- Generalità dei soci
- Ragione sociale (nome di uno o più soci e natura del rapporto sociale)
- Nomi degli amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza della società
- La sede principale ed eventuali altre sedi
- Oggetto sociale (cioè l'attività svolta dalla società)
- Conferimenti dei soci (tipologia e valore)
- Prestazioni dei soci d'opera

Non è previsto alcun capitale sociale minimo.

Il recesso, l'esclusione o la cessione della quota di un socio richiedono il consenso unanime dei soci restanti (se non diversamente indicato nel contratto sociale) e la modificazione dell'atto costitutivo.

2. Regime giuridico dei soci della s.n.c.

Obblighi e divieti

- Obbligo di compiere i conferimenti
- Divieto di esercitare attività concorrenziali
- Divieto di partecipare ad altre società con responsabilità illimitata
- Obbligo della redazione annuale delle scritture di chiusura dell'esercizio (inventario)

Amministrazione e rappresentanza

L'attività di gestione dell'impresa collettiva e la rappresentanza della stessa, cioè la possibilità di compiere atti in nome e per conto della società, spetta a tutti i soci nelle seguenti forme:

- **Amministrazione disgiuntiva**: ogni socio può compiere da solo qualsiasi atto e ciascun socio può esercitare il diritto di veto
- **Amministrazione congiuntiva**: ogni atto di gestione deve essere deliberato a maggioranza o all'unanimità dei soci
- **Amministratore unico**: Il potere amministrativo può essere affidato ad un solo socio lasciando agli altri soci solo un potere di controllo e l'azione di responsabilità in caso di inadempimento e di danno subito.

La società può conferire la rappresentanza a particolari collaboratori dell'imprenditore (istitutore, procuratore, commesso)

Responsabilità

La s.n.c. è dotata di autonomia patrimoniale imperfetta e prevede, per le obbligazioni sociali, la responsabilità da parte dei soci in forma:

- **Illimitata**: il socio risponde delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri
- **Solidale**: a ciascun socio può essere richiesto l'intero ammontare del credito
- **Sussidiaria**: I soci vantano il beneficio di escussione, cioè i creditori sociali possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci solo quando la società risulta insolvente

I creditori personali dei soci possono rivalersi sugli utili della società, compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in caso di liquidazione, ma non possono richiedere la liquidazione della quota del socio.

3. Scioglimento della società

Lo **scioglimento parziale** del rapporto sociale, cioè limitatamente ad un socio, avviene per:

- Morte del socio
- Recesso volontario
- Esclusione del socio

Lo **scioglimento totale** della società può avvenire per:

- Decorso del termine
- Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta
- Deliberazione unanime dei soci
- Mancanza della pluralità dei soci

Le cause di scioglimento aprono la fase di **liquidazione**, al cui termine avviene l'estinzione giuridica della società (cancellazione dal Registro delle imprese).

La **liquidazione** ha lo scopo di estinguere i debiti sociali e conseguentemente procedere alla ripartizione tra i soci dell'eventuale residuo attivo.

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - s.r.l.

La **s.r.l.** è una **società di capitali**, quindi dotata di **autonomia patrimoniale perfetta** e di **personalità giuridica**, che può svolgere solo attività commerciali (sotto il regime giuridico dell'imprenditore commerciale) ed ha i seguenti caratteri peculiari:

- a) **Responsabilità limitata e solidale** dei soci per le obbligazioni sociali
- b) **Separazione del potere di amministrazione e rappresentanza** dalla qualità di socio
- c) **Libera trasferibilità della qualità di socio** senza il consenso degli altri soci

1. Costituzione della s.r.l.

La **s.r.l.** si costituisce mediante il **contratto di società** che ne rappresenta l'atto costitutivo, da redigere in forma di atto pubblico ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (che ha valore costitutivo).

Tale **atto costitutivo** deve contenere:

- Generalità dei soci (cognome, nome e luogo di nascita per le persone fisiche; denominazione e luogo della costituzione per le persone giuridiche)
- Denominazione (contente l'indicazione di società a responsabilità limitata e il comune della sede principale e di eventuali altre sedi)
- Oggetto sociale (cioè l'attività svolta dalla società)
- Ammontare del capitale (non inferiore a 10.000 euro, ripartito in quote non costituite da azioni)
- Conferimenti dei soci (tipologia e valore)
- Quote di partecipazione dei soci
- Norme relative alla gestione della società (organi di amministrazione, rappresentanza e controllo)
- Soggetti con poteri di amministrazione e di controllo contabile.

E' previsto un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro, ripartito in quote divisibili e liberamente trasferibili.

Per le **Società a responsabilità limitata semplificata** (s.r.l.s.), destinate a società con membri di età inferiore a 35 anni, e per le **Società a responsabilità limitata con capitale ridotto** (s.r.l.c.r.), destinate a società che hanno non esclusivamente membri di età inferiore a 35 anni, il capitale richiesto per legge deve essere compreso tra 1 e 9.999,9 euro.

La qualità di socio cessa per: recesso, esclusione, fallimento di un socio o per trasferimento, espropriazione o vendita coattiva della quota.

2. Regime giuridico dei soci della s.n.c.

Obblighi e diritti

- Obbligo di compiere i conferimenti
- Diritto alla ripartizione degli utili
- Diritto alla quota di liquidazione
- Diritto di opzione sulle nuove quote

Amministrazione e rappresentanza

L'attività di gestione dell'impresa collettiva e la rappresentanza della stessa, cioè la possibilità di compiere atti in nome e per conto della società, spetta ad **organi sociali** stabiliti per legge la cui composizione, non necessariamente di soci, è indicata nell'atto costitutivo.

- **Amministrazione:** è nominata con delibera dei soci e può essere unica, cioè affidata ad un solo soggetto, o affidata a più soggetti (Consiglio d'amministrazione) che possono amministrare congiuntamente o disgiuntamente
- **Organi di controllo:** l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un **revisore dei conti** o di un **collegio sindacale** (obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro, se l'attivo è pari a 4.400.000 euro, se i ricavi sono pari a 8.800.000, se ci sono più di 50 dipendenti)
- **Assemblea dei soci:** l'atto costitutivo può determinare gli ambiti di competenza dei soci ai quali comunque spetta per legge il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto riguardante:
 - o Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
 - o Nomina degli amministratori e dei membri degli organi di controllo
 - o Modificazioni dell'atto costitutivo

Le decisioni dei soci sono prese con delibera dell'assemblea attraverso il voto favorevole della maggioranza che rappresenta almeno la metà del capitale sociale.

Responsabilità

La s.n.c. è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e prevede, per le obbligazioni sociali, la responsabilità da parte dei soci solo per quanto riguarda le quote corrispondenti ai conferimenti

3. Scioglimento della società

Lo scioglimento della società può avvenire come **scioglimento totale** per:

- Decorso del termine
- Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta
- Impossibilità del funzionamento o inattività continuativa dell'assemblea
- Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale
- Deliberazione unanime dei soci

Le cause di scioglimento aprono la fase di **liquidazione**, al cui termine avviene l'estinzione giuridica della società (cancellazione dal Registro delle imprese).

La **liquidazione** ha luogo a seguito della nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea ed ha lo scopo di estinguere i debiti sociali e conseguentemente procedere alla ripartizione tra i soci dell'eventuale residuo attivo.

SCHEMA RIASSUNTIVO SOCIETA' COMMERCIALI

	IMPRESA INDIVIDUALE	S.N.C.	S.A.S.	S.P.A.	S.R.L.	S.A.P.A.
COSTITUZIONE IMPRESA	SOLO APERTURA PARTITA IVA	ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE	ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE	ATTO PUBBLICO (ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE)	ATTO PUBBLICO (ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE)	ATTO PUBBLICO (ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE)
CAPITALE SOCIALE MINIMO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	120.000 EURO	10.000 EURO	120.000 EURO
RESPONSABILITÀ TITOLARE/ SOCI	ILLIMITATA	ILLIMITATA E SOLIDALE	ACCOMANDATARI: ILLIMITATA E SOLIDALE ACCOMANDANTI: LIMITATA ALLA QUOTA	LIMITATA AL CAPITALE	LIMITATA AL CAPITALE	ACCOMANDATARI: ILLIMITATA E SOLIDALE ACCOMANDANTI: LIMITATA ALLA QUOTA
AMMINISTRAZIONE	TITOLARE	SOLO I SOCI	ACCOMANDATARI	SOCI E NON SOCI	SOCI E NON SOCI	ACCOMANDATARI